

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1718

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro**

(DINI)

dal **Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente**

(BARATTA)

e dal **Ministro dei trasporti e della navigazione**

(CARVALE)

(V. Stampato Camera n. 2417)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 maggio 1995

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 maggio 1995*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonchè disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico

INDICE

Disegno di legge	»	3
Allegato	»	4
Testo del decreto-legge	»	6
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni appor- tate dalla Camera dei deputati	»	7

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 dicembre 1994, n. 684, e 18 febbraio 1995, n. 37.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1995, N. 117

All'articolo 2, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il consiglio di amministrazione del Consorzio nomina un comitato esecutivo cui sono affidati, fino al 31 dicembre 1999, e senza ulteriori oneri, i poteri gestionali già attribuiti al consiglio di amministrazione stesso, per quanto attiene alla realizzazione delle opere e di altri interventi anche di carattere amministrativo e finanziario di competenza del Consorzio.

2-ter. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e da cinque consiglieri, dei quali due scelti rispettivamente fra i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «autorizzato ad assumere,» sono inserite le seguenti: «nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio,»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È in ogni caso esclusa la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1995.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine di entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, in materia di mezzi e trasporti eccezionali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di consentire il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di consentire l'assunzione di personale precario dell'ANAS per la manutenzione e la sicurezza delle tratte stradali appenniniche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1° luglio

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico

Articolo 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

1995. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.

Articolo 2.

1. Il termine del 31 dicembre 1991, fissato dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è prorogato al 31 dicembre 1999, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. La composizione del consiglio di amministrazione del Consorzio, di cui all'articolo 2 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, e successive modificazioni, è integrata da un rappresentante della regione Lombardia e da un rappresentante del Ministero dell'ambiente.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad emanare, con propri decreti, disposizioni per consentire al Consorzio lo svolgimento delle attività prioritarie per la realizzazione delle opere entro il termine di cui al comma 1.

Articolo 3.

1. L'ANAS è autorizzato ad assumere, con contratti trimestrali rinnovabili e comunque fino e non oltre il 30 giugno 1995, n. 150 unità di operai e cantonieri di livello IV e V da adibire ad attività di manutenzione stradale e per la sicurezza della circolazione nelle tratte di competenza del settore appenninico.

Articolo 4.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 20 aprile 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

2-bis. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il consiglio di amministrazione del Consorzio nomina un comitato esecutivo cui sono affidati, fino al 31 dicembre 1999, e senza ulteriori oneri, i poteri gestionali già attribuiti al consiglio di amministrazione stesso, per quanto attiene alla realizzazione delle opere e di altri interventi anche di carattere amministrativo e finanziario di competenza del Consorzio.

2-ter. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e da cinque consiglieri, dei quali due scelti rispettivamente fra i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro.

3. *Identico.*

Articolo 3.

1. L'ANAS è autorizzato ad assumere, **nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio**, con contratti trimestrali rinnovabili e comunque fino e non oltre il 30 giugno 1995, n. 150 unità di operai e cantonieri di livello IV e V da adibire ad attività di manutenzione stradale e per la sicurezza della circolazione nelle tratte di competenza del settore appenninico. **È in ogni caso esclusa la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.**

Articolo 4.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1995.

SCÀLFARO

DINI - BARATTA - CARVALE

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei
deputati)*

